

## **TI\_GERICHTE 15.1997.117 vom 18. September 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-09-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.1997.117](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1997.117)

FR: TI\_GERICHTE 15.1997.117 du 18 septembre 1998

IT: TI\_GERICHTE 15.1997.117 del 18 settembre 1998

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Giusta l'art. 260 cpv.1 LEF ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori. Ove sia controverso se un diritto appartenga alla massa, l'ufficio dei fallimenti deve attenersi alle indicazioni dei creditori e inventariare il diritto tra i beni della massa ( DTF 104 III 23 ). La decisione concernente l'opportunità di far valere, a nome della massa, eventuali pretese, spetta ai creditori e non all'amministrazione del fallimento (E. Brugger, SchKG, schweizerische Gerichtspraxis 1946 - 1984, Adligenswil 1984, ad art. 260 LEF n. 50). La cessione o l'offerta di cessione di pretese della massa deve essere preceduta da una decisione della massa sulla sua rinuncia di farle valere, in modo da consentire a tutti i creditori di esprimersi in merito ( cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrecht, Berna 1997, § 47 n.44, p.385 ). Contro il rifiuto dell'amministrazione del fallimento d'inventariare un bene, o un diritto, è data ai creditori la facoltà di ricorrere all'autorità di vigilanza (cfr. DTF 114 III 22; DTF 64 III 36 ). Se una pretesa della massa viene scoperta successivamente può essere avviata una nuova procedura di cessione ex art. 260 LEF, e ciò anche dopo la chiusura del fallimento (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., § 47 n. 47, p. 385 e § 50 n.9, p.403; art. 269 LEF).

#### **E. 3**

Nel caso di specie l'UEF di Riviera con la circolare 16 luglio 1997 propone ai creditori la cessione di alcune azioni e crediti vantati dalla fallita. Per stessa ammissione dell'UEF i crediti di cui ai punti 1 e 4-9 della circolare potevano già essere stati ceduti all'ing. \_\_\_\_\_ nel corso della seconda assemblea dei creditori tenutasi il 2 febbraio 1995. Tale ipotesi risulta però smentita dal silenzio del cessionario il quale ha quindi acconsentito alla proposta dell'Ufficio di mettere in cessione le azioni e i crediti vantati dalla fallita. Per quanto concerne la proposta di messa in cessione delle azioni nei confronti delle banche qui ricorrenti si tratta di fatti nuovi non noti al momento della seconda assemblea dei creditori, di conseguenza la proposta di messa in cessione di tali diritti da parte dell'UEF è da ritenere corretta, atteso che spetterà ai singoli creditori che domanderanno la cessione, e non all'amministrazione fallimentare, decidere se agire nei confronti della \_\_\_\_\_ e del \_\_\_\_\_. L'operato dell'UEF di Riviera è corretto anche per quanto attiene la procedura seguita per la messa in cessione dei crediti e delle azioni vantate dalla fallita, avendo l'Ufficio mediante la circolare impugnata chiesto il consenso preventivo dei creditori alla messa in cessione delle pretese di cui all'art. 260 LEF.

#### **E. 4**

Per l'art. 255a cpv. 1 LEF nei casi urgenti o se non è stato possibile costituire una delle assemblee dei creditori, l'amministrazione può sottoporre proposte ai creditori per mezzo di circolare. Una proposta è accettata quando la maggioranza dei creditori la approva

esplicitamente o tacitamente entro il termine impartito. Nel caso in esame l'UEF di Riviera ha deciso di proporre la messa in cessione delle azioni e dei crediti in oggetto, mediante deliberazione per mezzo di circolare, giustificando tale agire con il requisito dell'urgenza, in quanto per alcuni crediti era imminente la prescrizione. Tale agire è da ritenere corretto, atteso che è stata data a creditori la facoltà di esprimersi al riguardo, e considerato inoltre il lungo tempo trascorso dall'apertura del fallimento avvenuta il 20 ottobre 1993, la soluzione adottata dall'UEF rappresenta la soluzione ideale in grado di snellire la procedura di liquidazione, tutelando nel contempo i diritti dei creditori. 5. Una pretesa può essere realizzata conformemente all'art. 256 LEF, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione (cfr. Art. 260 cpv. 3 LEF; Amonn/Gasser, op. cit., § 47 n.72, p. 390). Di conseguenza la realizzazione a pubblico incanto delle pretese di cui non è stata chiesta la cessione, così come previsto dalla circolare oggetto del gravame, è corretta e conforme alla legge, e di conseguenza le censure rivolte dai ricorrenti all'indirizzo dell'UEF su tale punto appaiono manifestamente infondate.

#### **E. 6**

La tesi del ricorrente \_\_\_\_\_ secondo cui l'UEF, qualora fosse stato dell'opinione fin dall'apertura del fallimento della nullità della cessione avrebbe dovuto emanare un provvedimento mediante il quale ne constatava formalmente la nullità, non può essere qui condivisa. Infatti, ove sia controverso se un diritto appartenga alla massa, l'ufficio dei fallimenti deve attenersi alle indicazioni dei creditori e inventariare il diritto tra i beni della massa ( DTF 104 III 23 ). La decisione concernente l'opportunità di far valere, a nome della massa, eventuali pretese, spetta ai creditori e non all'amministrazione del fallimento (E. Brugger, op. cit, ad art. 260 LEF n. 50 ). Di conseguenza l'UEF di Riviera ha agito correttamente proponendo la cessione delle azioni volte a constatare l'eventuale nullità delle cessioni generali stipulate dalla fallita. Va inoltre rilevato che tutte le argomentazioni esposte dai ricorrenti a sostegno della validità delle cessioni o della prescrizione di talune azioni e crediti posti in cessione, ed in particolare l'eventualità di un deposito giudiziale ex art. 168 CO, non possono essere considerate in questa sede, sfuggendo tale esame al potere di cognizione di questa Camera.

#### **E. 7**

I ricorrenti si aggravano contro le affermazioni, a loro dire, lesive e offensive nei confronti dei due istituti di credito contenute nella circolare 16 luglio 1997 dell'UEF di Riviera. Considerato che il sostituto supplente ufficiale con l'inoltro delle osservazioni, e con l'emanazione di una successiva circolare datata 8 agosto 1997, si è scusato con la \_\_\_\_\_ ed il \_\_\_\_\_ per le proprie affermazioni ed ha ammesso che la forma stilistica utilizzata per la stesura della circolare poteva dare adito ad interpretazioni lesive nei confronti dei ricorrenti, questa Autorità di vigilanza ritiene priva di oggetto la richiesta della ricorrente \_\_\_\_\_

#### **E. 8**

Ne consegue la reiezione del gravame. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamati gli art. 255a e 260 LEF pronuncia: 1. Le procedure di cui agli inc. 15.97.125 e 15.97.126 sono dichiarate congiunte. 2. Il ricorso 25 luglio 1997 \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ è respinto. 3. Il ricorso 28 luglio 1997 \_\_\_\_\_, Succursale di \_\_\_\_\_, è respinto. 4. Non si

prelevano spese, né si assegnano indennità. 5. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 6. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il vicepresidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.